

servizi di investimento e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto di titoli obbligazionari Astaldi (ISIN: XS1000393899) e di titoli Azionari Astaldi s.p.a. (ISIN: IT0003261069) eseguite alle date del 30 aprile 2018, 11 settembre 2018, 19 settembre 2018, 18 gennaio 2021 e 12 marzo 2021, sul conto corrente n. 4371, collegato al deposito titoli 3400/17385628 intestato all'odierno attore e, conseguentemente, condannare la ██████████ ██████████ in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, partita I.V.A. 00348170101, con sede sociale e Direzione Generale in ██████████ a restituire al sig. ██████████ la somma pari ad € 84.377,88, corrispondente al valore delle perdite subite per l'investimento nei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti, IN VIA PRINCIPALE, CIRCA LA MANCANZA DI ORDINI DI COMPRAVENDITA TITOLI IMPARTITI DAL SIG. ██████████ NULLITÀ E CONDANNA ALLA RESTITUZIONE.

accertare e dichiarare la mancanza e indeterminatezza di ordini di acquisto dei titoli impartiti dal sig. ██████████ e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia delle operazioni di acquisto di titoli obbligazionari Astaldi (ISIN: XS1000393899) e di titoli Azionari Astaldi s.p.a. (ISIN: IT0003261069) eseguite alle date del 30 aprile 2018, 11 settembre 2018, 19 settembre 2018, 18 gennaio 2021 e 12 marzo 2021, sul conto corrente n. 4371, collegato al deposito titoli 3400/17385628 intestato all'odierno attore e, conseguentemente, condannare la ██████████ ██████████ in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, partita I.V.A. 00348170101, con sede sociale e Direzione Generale in ██████████ a restituire al sig. ██████████ la somma pari ad € 84.377,88, corrispondente al valore delle perdite subite per l'investimento nei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti,

IN VIA CONCORRENTE: CIRCA LA INTERVENUTA VIOLAZIONE DELLA
NORMATIVA DI CUI ALL'ART. 21 DEL

T.U.F., DEL REG. UE N. 565/2017, DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 20307/2018 E
DEGLI ARTT. 20 E 22 DEL

CODICE DEL CONSUMO: CONDANNA:

accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità della convenuta per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, di trasparenza, buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione dei contratti e della operazioni di compravendita, per intervenuta violazione da parte dell'Istituto convenuto della normativa di cui all'art. 21 del TUF, agli articoli del Reg. Ue n. 565/2017, agli articoli del regolamento Consob n. 20307 del 2018, agli artt. 20 e 22 del Codice del consumo, ed agli artt. 1175 e 1176 c.c. e, dunque, dichiarare risolto per grave inadempimento il rapporto per cui è causa conseguentemente, condannare la ██████████ ██████████ in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, partita I.V.A. 00348170101, con sede sociale e Direzione Generale in ██████████, al

risarcimento in favore del sig. ██████ del danno quantificato in € 84.377,88, corrispondente al valore delle perdite subite per l'investimento nei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti,

IN VIA CONCORRENTE: CIRCA LA INTERVENUTA VIOLAZIONE DA PARTE DELLA CONVENUTA DELLA
NORMATIVA DI CUI AGLI ARTICOLI 40 - 41 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 20307/2017: CONDANNA:

accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità della convenuta per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede, per intervenuta violazione da parte dell'Istituto convenuto della normativa di cui agli articoli 40 - 41 del Regolamento Consob n. 20307/2018 in tema di valutazione di adeguatezza dell'investimento e, conseguentemente, condannare la ██████ ██████ in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, partita I.V.A. 00348170101, con sede sociale e Direzione Generale in ██████ a l risarcimento del danno subito dal sig. ██████, pari ad € 84.377,88, corrispondente al valore delle perdite subite per l'investimento nei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti,

IN VIA PRINCIPALE: CIRCA IL CONFLITTO DI INTERESSI “accertare e dichiarare l'annullabilità degli ordini d'acquisto per conflitto di interesse ex art. 1395 c.c. e, per l'effetto, condannare la ██████ ██████ in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, partita I.V.A. 00348170101, con sede sociale e Direzione Generale in ██████ al risarcimento del danno subito dal sig. ██████, pari ad € 84.377,88, corrispondente al valore delle perdite subite per l'investimento nei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti, per i motivi tutti esposti, IN OGNI CASO: “rigettare le domande tutte svolte dalla convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite».

Conclusioni per ██████, ██████
██████ ██████:

«Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento o declaratoria, anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via preliminare: i) in rito, dichiarare inammissibili tutte le allegazioni nuove svolte nella prima memoria dal signor ██████ e respingere perché inammissibili, tardive, concretanti mutaiones libelli, tutte le domande nuove, anche per differente causa petendi, quali formulate nella suddetta memoria e, così, quella di nullità sopravvenuta per violazione dell'art. 37 regolamento Consob 20307/2018 e di indeterminatezza degli ordini di

acquisto nonché dichiarare inammissibile e disporre lo stralcio della seconda memoria avversaria, in quanto avrebbe dovuto limitarsi alle istanze istruttorie, dichiarando altresì inammissibili tutte le deduzioni nuove in essa contenute; ii) respingere tutte le domande avversarie in ragione delle eccepite carenze assertive; In via principale: - respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di [REDACTED] [REDACTED]. Con vittoria di spese e compenso di causa. In via istruttoria: ove già non ritenuta sufficiente la produzione in atti, a fronte della contestazione probatoria avanzata da parte attrice solo con il terzo termine, si chiede CTU informatica volta ad acquisire (i) i dati necessari dagli elaboratori di parte attrice da cui sono stati impartiti gli ordini, disponendone l'ispezione ex art. 258 c.p.c.; (ii) effettuare le opportune verifiche acquisendo tutta la documentazione tecnica necessaria al fine di rendere in misura intellegibile la documentazione tecnico-informativa prodotta e per conoscere le procedure eseguite dai software durante lo svolgimento delle operazioni; (iii) analizzare i log e le schede della procedura prodotti in atti accertando se le stesse rappresentino, oppure no, la fedele trasposizione in formato cartaceo dei dati relativi alle operazioni di investimento generati dal sistema informatico della banca ed in esso conservati, con riferimento alle operazioni oggetto di contestazione in causa, disponendo ispezione ex art. 258 c.p.c.»».

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. [REDACTED] [REDACTED] agisce nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] (già [REDACTED] [REDACTED]), quale intermediario finanziario, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro e delle operazioni di acquisto titoli per violazione dell'art. 23 T.U.F. e art. 37 Reg. Consob n. 20307/2018, stante anche la violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza, e conseguentemente condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme investite e/o al risarcimento del danno, pari ad € 84.377,88.

1.1. La difesa deduce, in sintesi:

- a) la carenza di un contratto per la prestazione dei servizi di investimento relativo al dossier titoli su cui sono state eseguite le operazioni contestate, in quanto quello prodotto dalla banca, datato 8 maggio 2008, si riferirebbe ad un diverso dossier titoli e risulterebbe comunque mancante delle clausole minime di cui all'art. 37 del Regolamento Consob n. 20307/2018;
- b) la mancanza degli ordini di acquisto validi (in forma cartacea, telefonica o telematica);
- c) l'omissione da parte della banca delle informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle caratteristiche dei titoli Astaldi acquistati dal cliente, nonché sulla situazione finanziaria dell'emittente (Astaldi S.p.A.) e sulle condizioni di illiquidità dei prodotti in questione;

- d) a tal proposito, la natura complessa ed illiquida delle obbligazioni Astaldi che avrebbero richiesto un’informativa ancora più dettagliata e personalizzata;
- e) l’inadeguatezza della profilatura, in quanto i questionari MiFID utilizzati dalla banca risulterebbero insufficienti per valutare l’effettiva conoscenza, esperienza e propensione al rischio del cliente. Il profilo assegnato, quale “dinamico” o “prudente”, non corrisponderebbe alle competenze reali e alle preferenze del sig. ██████;
- f) la c.d. “concentrazione del portafoglio”, ossia l’aver investito esclusivamente sui titoli Astaldi (fino al 100% del portafoglio), violando conseguentemente il principio di diversificazione ed aumentando il rischio a carico del cliente.

1.2. ██████ replica all’eccezione di nullità del contratto per carenza di forma scritta argomentando che:

- il rapporto con l’attore risale all’anno 1981 che vi sarebbero stati successivi rinnovi e variazioni del contratto, in particolare il contratto di accensione titoli n. 51627 (doc. 3), poi oggetto di rinnovazione in data 8.05.2008 (doc.4) e di cambio di numerazione in conto deposito 3400/17385625, a far data dal 19.10.2010, a seguito della fusione per incorporazione in ██████ di ██████;
- il contratto quadro dell’8 maggio 2008 contiene tutte le clausole richieste dalla normativa, inclusa la possibilità di impartire ordini di acquisto in autonomia;
- le operazioni contestate venivano eseguite in autonomia tramite *home banking* (identificativo n. 51006618) e sono documentate da avvisi di conferma. In dettaglio, le operazioni in obbligazioni del 30.04.2018, del 19.09.2018 e in azioni del 18.01.2021 e del 12.03.2021 (costituenti la conversione delle precedenti obbligazioni Astaldi in azioni di nuova emissione, assegnate a seguito della procedura di concordato preventivo dell’emittente) venivano compiute tramite *home banking* n. 51006618 (docc. 6, 7, 8 e 9), mentre la richiesta di vendita delle obbligazioni Astaldi dell’11.09.2018 (acquistate in data 30.04.2018) veniva ordinata e sottoscritta dal signor ██████ presso la filiale della banca e contiene l’illustrazione di avvertenze, informazioni relative alle caratteristiche dello strumento finanziario (doc. 10), classificazione di rischio, rating dell’emittente e dell’emissione e classe di liquidità attribuita;
- la clausola di recesso *ex art. 30 TUF* è presente nel contratto e approvata specificamente per iscritto, all’art. 39 del contratto dell’8 maggio 2008 e nel relativo documento di sintesi (“clausola di durate del contratto-recesso”);

– l’art. 30 TUF, comunque, non troverebbe applicazione perché l’eccezione sull’offerta fuori sede non afferisce alle operazioni eseguite *online*.

1.3. Quanto all’addebito per violazione degli obblighi informativi e di profilatura, la stessa evidenza che:

– il sig. ██████ veniva profilato più volte (2016-2019) e dichiarava di avere esperienza e competenza in strumenti finanziari, tant’è che veniva classificato come cliente che “ha maturato esperienza in ambito economico/finanziario/giuridico, con focus su finanza/mercati”, con un profilo “dinamico”;

– sul punto, risulta come il cliente avesse un’esperienza lavorativa nel settore finanziario, la sua professione rientrava nell’ambito “economico/finanziario/giuridico, con focus su finanza/mercati”, e che si teneva aggiornato sull’andamento dei mercati finanziari “almeno una volta la settimana” (doc. 7);

– il profilo dinamico assegnato nell’anno 2016 appariva coerente con la consistente operatività in fondi, obbligazioni e titoli azionari, sia italiani che esteri effettuata dal sig. ██████ a valere sul dossier titoli sin dall’anno 2002 (elenco movimenti titoli, molti dei quali operati tramite il servizio *home banking*, doc. 11) e la circostanza che, nella profilatura del 2019 successiva alle principali operazioni avvenute nel 2018, il sig. ██████ abbia dichiarato una minor propensione al rischio è irrilevante e non contraddice le competenze e l’esperienza maturate precedentemente.

1.4. Riguardo il conflitto di interessi denunciato dal cliente, la banca evidenzia che:

– la concentrazione del portafoglio su titoli Astaldi non rileva ai fini di appropriatezza, e comunque il sig. ██████ aveva già operato investimenti analoghi in passato;

– la procedura di concordato Astaldi veniva comunicata agli obbligazionisti e al sig. ██████;

– la banca operava come esecutore di ordini, non come emittente;

– il contratto prevede la gestione del conflitto di interessi tramite procedure online, accettate dal cliente;

– l’attore non allega né prova la sussistenza di un conflitto di interesse e il danno conseguente.

2. Ciò premesso in ordine alle difese delle parti, si analizzano di seguito i motivi di doglianza.

2.1. L’eccezione di nullità per carenza di forma scritta è infondata.

Il contratto quadro di riferimento è quello dell'8 maggio 2008 che disciplina anche il dossier titoli n. 3400/17385625 di cui alla diversa numerazione del precedente n. 51627 a seguito di fusione bancaria (all. 5).

Il citato contratto sostituisce il precedente contratto del 1981 e risultano la data e la sottoscrizione del sig. ██████ (vedi pag. 4).

2.2. Analizzando il contratto in questione, sotto la voce “introduzione” (pag. 2), si legge che: *“Il presente documento (...) costituisce un allegato al contratto per il servizio di custodia e di amministrazione di titoli e strumenti finanziari (...)”*.

Il testo contrattuale si rinviene da pag. 5 in poi.

In particolare, proprio a pag. 5, si legge che il sig. ██████ conferiva alla banca l'incarico di: *“custodire ed amministrare i titoli e gli strumenti finanziari (...), ricevere e trasmettere ad altri intermediari autorizzati gli ordini di acquisto, vendita, (...), svolgere nei nostri confronti il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione”* etc.

Sono elencate le classi di strumenti finanziari, incluse obbligazioni strutturate e complesse.

2.3. Peraltro, nelle premesse del contratto quadro dell'8 maggio 2008, si attesta che prima della stipula veniva consegnato all'investitore, con ricevuta, il “Documento informativo”, redatto ai sensi dell'art. 29 e ss. del Regolamento CONSOB applicabile all'epoca (vedi all. 5 in fasc. attore), e che comprendeva: i) la descrizione della politica seguita dalla banca in materia di conflitti di interesse; ii) la comunicazione della categoria di clientela di appartenenza; iii) le informazioni richieste e rilasciate in materia di investimenti in strumenti finanziari.

2.4. Il cliente si lamenta inoltre del fatto che mancherebbe la prova dell'ordinativo di acquisto. Al riguardo, la banca fa notare che quattro dei cinque ordini in questione sono stati disposti direttamente dal sig. ██████ tramite modalità *home banking* (vedi pag. 12 della comparsa).

Con riguardo a ciascuna di tali operazioni, è stato versato in atti un “avviso di conferma” dove sono incluse le indicazioni sulla tipologia, sulla natura dell'ordine, sul giorno, sull'orario, sulla sede di esecuzione, cui si aggiunge il quantitativo, il prezzo unitario e il corrispettivo totale.

2.5. Inoltre, le operazioni compiute tramite *Internet banking* non sono idonee ad essere assimilate ad “operazioni fuori sede” così come vorrebbe la difesa di parte attrice.

Le operazioni c.d. “fuori sede” sono quelle ordinate al di fuori dei locali della banca tramite l'intermediazione di un consulente ad es. “porta a porta”, con la conseguenza che debba essere concesso un termine di sette giorni prima del quale l'ordine non può essere eseguito; in questo termine al cliente deve essere data la possibilità di recedere.

2.6. Le tecniche di comunicazione a distanza non integrano un'ipotesi di offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 TUF, decreto legislativo n. 58 del 1998, poiché, in tema di intermediazione mobiliare, nel caso di contratti d'investimento stipulati fuori della sede dell'intermediario, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998, accanto alla sottoscrizione del contratto che dev'essere avvenuta presso l'abitazione dell'investitore, occorre anche che l'investimento sia stato sollecitato presso il domicilio dell'investitore da un promotore finanziario o da un dipendente della banca intermediaria, tale da sorprendere l'investitore ed indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente e così far ritenere che la decisione di investimento sia stata assunta fuori sede (cfr. Cass., ordinanza n. 18155 del 31.08.2020).

3. Di seguito, si analizzano le censure relative all'adempimento degli oneri informativi, all'espletamento di una valutazione di appropriatezza e al presunto conflitto d'interessi.

3.1. Giova esaminare innanzitutto la profilazione e la valutazione di adeguatezza-appropriatezza.

Diversamente da quanto opinato dalla difesa attorea emerge documentalmente una valutazione di appropriatezza (v. all. 12 e 13a, 13b) ed è dato esprimere un giudizio favorevole tra tale valutazione e il profilo dell'investitore.

Analizzando i questionari del 2016 e del 2019 (v. all. 7 – 9, fasc. attore) risulta che il sig. █████ fosse un investitore abituale e dall'estratto conto titoli (v. all. 11) viene confermato come lo stesso avesse già investito su titoli aventi analoghe caratteristiche.

Ne consegue che la valutazione di adeguatezza-appropriatezza è stata eseguita correttamente.

3.2. Al contrario, risulta fondato l'addebito da inadempimento degli oneri informativi a carico della banca convenuta.

Ai sensi dell'art. 1, co. 5-septies del T.U.F., per "consulenza in materia di investimenti" si intende: *«la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari».*

L'ordinamento impone al consulente finanziario uno stringente regime di trasparenza, che tenga conto sia della tipologia del prodotto raccomandato – ad es. titoli “liquidi” o “illiquidi” –, nonché delle specifiche caratteristiche, conoscenze e finalità dell'operazione finanziaria (ad es. di risparmio, di investimento, etc.).

3.3. Ai sensi dell'art. 21, co. 1, T.U.F.: «nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (...)».

3.4. È un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, cfr. Cass., ord., 31 agosto 2017, n. 20617), quello per cui in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21, D. Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nei regolamenti Consob, applicabili *ratione temporis*, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate).

3.5. A livello processuale, ai sensi dell'art. 23, 6° comma, D. Lgs. n. 58 del 1998, grava sull'intermediario l'onere di dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio.

Dunque, l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva, qual è quello in oggetto, è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati.

In altre parole, incombe sul consulente finanziario una diligenza “*qualificata*”, essendo immanente l'esigenza di tutelare il cliente, quale contraente debole, dal pericolo di operazioni economiche particolarmente rischiose e/o svantaggiose.

3.6. I suddetti obblighi informativi devono essere assolti “*in concreto*”, e non secondo modalità meramente formali e generiche, giacché, in tal caso, la *ratio* della tutela accordata al contraente più debole verrebbe sovvertita integralmente.

Più concretamente, l'assolvimento dell'obbligo di informazione specifica impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva ed adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente (cfr. Cass. 23 aprile 2017, n. 8619).

3.7. La circostanza che l'acquisto sia avvenuto tramite servizio di *home banking* non esonera l'intermediario dall'onere della prova in punto di corretto adempimento degli obblighi di informazione circa le caratteristiche degli strumenti finanziari, a cui era egualmente tenuto nonostante il servizio prestato fosse soltanto quello di esecuzione di ordini per conto del cliente.

3.8. Non è sufficiente limitarsi a rappresentare che, all'interno del sistema di *Internet banking*, fosse all'epoca disponibile una scheda di dettaglio del titolo controverso con facoltà dell'investitore di scaricare la relativa "*Scheda Prodotto nella quale vengono evidenziate le caratteristiche principali dei titoli oggetto di negoziazione*", sostenendo che le informazioni di dettaglio erano inserite direttamente nella pagina dove era possibile leggere la citata scheda, con accluse le caratteristiche delle obbligazioni e il rischio ad esse sotteso.

3.9. Al riguardo, alcuna informazione preventiva in occasione dell'investimento in titoli Astaldi è stata documentata.

Difatti, la scheda informativa su cui la banca pone l'accento in quanto presente nella schermata tipo, tramite la quale il cliente può procedere all'acquisto dei titoli oggetto dell'operazione, con riferimento alle obbligazioni in questione conteneva solo alcune indicazioni - quali il volume, l'andamento del titolo nel corso del tempo, il rating dell'emittente e dell'emissione - non integranti un'informativa completa al pari di quelle presenti nella scheda prodotto.

3.10. Né ad esito diverso può condurre la considerazione della banca che nella schermata di inserimento degli ordini era comunque presente apposito link denominato "informativa prodotto" di reindirizzamento alla scheda prodotto.

3.11. La mera messa a disposizione della scheda prodotto resa accessibile tramite un link cliccabile non può considerarsi -di per sé- mezzo idoneo a fornire la prova richiesta.

Ciò in quanto siffatta modalità finisce per rimettere l'acquisizione delle informazioni ad un comportamento attivo del cliente, e dunque non appare equivalente alla concreta messa a

disposizione delle stesse da parte dell'intermediario, quale si realizzerebbe, in caso di operazione eseguita in ambiente diverso da quello telematico, con la concreta consegna del documento informativo.

3.12. L'obbligo di rendere l'informativa, infatti, ha una valenza generale e va assolto qualunque sia la modalità tecnica con cui il servizio di esecuzione dell'ordine viene prestato e qualunque sia il grado di esperienza del cliente.

3.13. Il livello di competenza dell'investitore in materia finanziaria rileva ai fini della valutazione del grado di diligenza richiesto all'intermediario, che è maggiore nei casi in cui l'informazione viene trasmessa e somministrata ai clienti meno esperti, ma non può certo essere esclusa in favore dei clienti che vantino una maggiore capacità di autodeterminarsi nelle scelte di investimento, nel cui novero pare essere assimilato il sig. ██████.

3.14. Con particolare riguardo agli investimenti oggetto di esame, va rammentato che le operazioni in obbligazioni del 30.04.2018, del 19.09.2018 e in azioni del 18.01.2021 e del 12.03.2021 (costituenti la conversione delle precedenti obbligazioni Astaldi in azioni di nuova emissione, assegnate a seguito della procedura di concordato preventivo dell'emittente) venivano eseguite in autonomia dal cliente tramite *home banking* (identificativo n. 51006618, docc. 6-9) e sono documentate da avvisi di conferma; mentre la richiesta di vendita delle obbligazioni Astaldi dell'11.09.2018 (acquistate in data 30.04.2018) veniva ordinata e sottoscritta dall'investitore presso la filiale della banca e contiene l'illustrazione di avvertenze, informazioni relative alle caratteristiche dello strumento finanziario (doc. 10), classificazione di rischio, rating dell'emittente e dell'emissione e classe di liquidità attribuita.

3.15. La circostanza che il sig. ██████ fosse un cliente capace, anche in ragione della professione che rientrava nell'ambito "economico/finanziario/giuridico con focus su finanza/mercati" e delle sue conoscenze finanziarie attestate dal questionario di profilatura, dimostra come lo stesso fosse in grado di orientarsi con autonomia e sufficiente consapevolezza sui mercati finanziari. Lo stesso dichiarava di tenersi aggiornato sull'andamento dei mercati finanziari "almeno una volta la settimana".

Il profilo dinamico assegnato all'investitore nell'anno 2016 è coerente con la complessiva consistente operatività in fondi, obbligazioni e titoli azionari, sia italiani che esteri effettuata dal

cliente a valere sul dossier titoli già dal 2002 (elenco movimenti titoli, molti dei quali operati tramite il servizio *home banking*, cfr doc. 11).

È condivisa l'argomentazione della difesa di parte convenuta, secondo cui la circostanza che nella profilatura dell'anno 2019, successiva alle principali operazioni avvenute nel 2018, il sig. [REDACTED] abbia dichiarato una minor propensione al rischio, oltre a non rilevare ai fini di causa, ben può riflettere una semplice modifica dei suoi propositi, senza contraddire le competenze/esperienze in precedenza dichiarate.

3.16. Inoltre, le vicende che hanno riguardato l'emittente successivamente all'acquisto, e che sono state riprese largamente dalla stampa quotidiana, essendo questo un fatto notorio, è tale da escludere che un investitore esperto, quale il ricorrente, possa averle ragionevolmente ignorate. Ebbene, tenuto conto del fatto che la notizia della presentazione della domanda di concordato con riserva da parte dell'emittente è stata comunicata al mercato il giorno 28 settembre 2018, deve ritenersi che il sig. [REDACTED] era già in grado, almeno a partire dal 1° ottobre di realizzare il controvalore delle obbligazioni e ridurre le perdite”.

3.17. Tale aspetto se, per un verso, non assume rilevanza a tal punto da escludere la responsabilità dell'intermediario nella produzione del danno diventa, invece, incidente sulla quota di corresponsabilità del cliente e, pertanto, influisce sulla liquidazione della misura del risarcimento.

Infatti, l'inadempimento dell'intermediario dev'essere considerato dotato di efficienza causale nella produzione del danno, in ossequio ai principi di inferenza probabilistica.

3.18. Ne consegue che, in presenza di una informazione puntuale sulle caratteristiche degli strumenti finanziari, il sig. [REDACTED] si sarebbe astenuto dal dare esecuzione alle operazioni in obbligazioni del 30.04.2018 e del 19.09.2018, mentre lo stesso avrebbe potuto -e dovuto- avere maggiore consapevolezza che le operazioni in azioni del 18.01.2021 e del 12.03.2021 (costituenti la conversione delle precedenti obbligazioni Astaldi in azioni di nuova emissione) intervenivano dopo la procedura di concordato preventivo dell'emittente e venivano eseguite in autonomia dal cliente tramite *home banking* (identificativo n. 51006618, docc. 6-9), documentate da avvisi di conferma.

3.19. A fronte di quanto precede, va accolta la domanda di risoluzione degli ordinativi d'acquisto e la restituzione del capitale investito cui detrarre le somme percepite a titolo di dividendi, pari ad un ammontare di € 84.308,68 (€ 84.377,88 - € 69,20, cfr. doc. 18, pag. 6).

Al riguardo, occorre rammentare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione: *«Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo»* (v. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 8997 del 31.03.2021).

3.20. L'importo di € 84.308,68 oggetto della restituzione, va addizionato poi degli interessi decorrenti dalla data del perfezionamento dell'ordine di acquisto (30.04.2018) sull'importo rivalutato, di volta in volta.

In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione in un caso analogo: *“In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verifica dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”* (cfr. Cass., sez. 1, ordinanza n. 26202 del 06.09.2022).

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono rifeuse, in favore dell'attore, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.

P.Q.M.

Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:

- 1) **accerta e dichiara** la risoluzione degli ordinativi di acquisto del 30.04.2018 e del 19.09.2018;
- 2) **condanna** [REDACTED] [REDACTED] alla restituzione, in favore di [REDACTED] [REDACTED], dell'importo di € 84.308,68, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 30.04.2018 al saldo effettivo;

- 3) **condanna** [REDACTED] [REDACTED] a rifondere, in favore di [REDACTED] [REDACTED], le spese di lite che liquida in € 759,00 per esborsi ed in € 14.000,00, oltre spese generali al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge.

Forlì, 6 marzo 2026

Il Giudice

Dr. Emanuele Picci